

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 6363	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
<b>Altro:</b> pena condonata				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: in parziale riforma della sentenza di primo grado revoca il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena dichiarando la pena irrogata condonata ai sensi della L.241/2006.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

All'interno del deposito di materiali edili e di macchinari ove svolgeva la propria attività lavorativa veniva investito ed urtato da un autocarro in fase di manovra in retromarcia.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: deposito di impresa edile
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

1) Laddove la norma prescrive che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro, è del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l'individuazione del relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli ed, a loro volta, seguire quello ad essi destinato. 2) Per luogo di lavoro, condizionante l'obbligo dell'attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere (v. Sez. 4, 21 dicembre 2010, Di Mascio). 3) Anche a prescindere da specifiche indicazioni normative di dettaglio a norma dell'art. 2087 c.c. spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, in relazione all'attività prestata, si rendano necessarie a tutela della integrità fisica del lavoratore (v. ex pluribus, Sezione 4, 27 febbraio 2007, parte

civile Faitori in proc. Ciammaruconi ed altri). E va altresì ricordato che, in tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli). Infatti, il datore di lavoro - e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia - devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. In questa prospettiva, merita di essere ricordato che l'obbligo posto a carico dei titolari delle posizioni di garanzia individuate, da ultimo, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi (cfr. Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli). 4)Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi (v., tra le altre, Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli). Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. 5)La sentenza è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le tante, Sez. 4, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc Brignone ed altri) secondo la quale la responsabilità del datore di lavoro (e soggetti assimilati) non è esclusa, in linea tendenziale, neppure dalla "colpa" del lavoratore, salvo che la condotta di questi non abbia assunto i caratteri dell'"abnormità", risultando eccezionale ed imprevedibile: in tal caso, conseguendone l'interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2) tra l'evento lesivo e la condotta del datore di lavoro. La condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro, quindi, solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità, logicamente e correttamente esclusi nel caso in esame. L'addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro anche per gli infortuni dovuti a comportamenti neglienti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, si fonda sul principio secondo cui al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. f)).

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso		X Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Dichiaro il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.			

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**